



## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MODICA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DOMINICI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 10/05/2019

### FATTO

Il ricorrente afferma di aver stipulato con l'Intermediario nel marzo 2011 convenuto un contratto di finanziamento, relativo ad una linea di credito utilizzabile mediante carta di credito revolving.

A tal proposito il ricorrente contesta che il TEG risulterebbe superiore al tasso soglia vigente al momento della stipula, determinando l'usurarietà delle condizioni economiche del contratto. Lamenta, inoltre, la mancata inclusione nel TAEG delle coperture assicurative e delle spese fisse mensili, che hanno determinato un TAEG effettivo del 24,68%, rispetto al TAEG contrattuale del 16,49%.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, il ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo al Collegio in via principale, di accertare l'usurarietà del TEG contrattuale e per l'effetto di condannare l'intermediario alla restituzione degli interessi e degli oneri percepiti per tutta la durata del finanziamento per complessivi € 3.889,51; in subordine di accertare la mancata corrispondenza tra il TAEG effettivo ed il TAEG contrattuale e di condannare l'intermediario alla integrale restituzione delle somme percepite in eccesso per € 3.743,46.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'improcedibilità del ricorso, dal momento che il tempo intercorso tra il reclamo e la proposizione del ricorso è superiore ad un anno. Nel merito eccepisce l'infondatezza della domanda principale, essendo il TEG comprensivo dei costi assicurativi pari al 23,59% e, pertanto, al di sotto



della soglia *ratione temporis* rilevante per il credito revolving (25,92%). Con riguardo alla mancata inclusione nel TAEG degli oneri assicurativi, l'intermediario eccepisce la natura facoltativa della polizza assicurativa sottoscritta dal cliente. Sul punto l'intermediario eccepisce: che la documentazione precontrattuale (fogli informativi) e contrattuale indica chiaramente la facoltatività dell'adesione alla copertura assicurativa (ed eventualmente l'indicazione di un diverso TAEG); che è prevista la facoltà di recesso del cliente dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla data di conclusione del finanziamento senza incidenza alcuna sulle condizioni economiche.

Alla luce di quanto sopra, chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso, in quanto infondato.

## DIRITTO

1. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di improcedibilità del ricorso per il decorso del termine di un anno dall'esperimento del reclamo.

L'eccezione deve ritenersi infondata, atteso che a fronte del ricorso presentato in data 25.05.2018, il reclamo risulta pervenuto all'intermediario in data 26.05.2017, come si evince dalla ricevuta di ritorno prodotta in atti. Sul punto si precisa che a far fede ai fini del decorso del termine è la data di ricezione del reclamo e non quella di invio da parte del ricorrente (23.05.2017).

Alla luce di quanto sopra, il ricorso deve ritenersi presentato entro il termine di un anno dal reclamo ed è pertanto ammissibile.

2. In merito alla domanda avanzata in via principale sull'usurarietà del TEG, si rileva che entrambe le parti cadono in errore, trattando il finanziamento oggetto di ricorso come se fosse un finanziamento "a piano di ammortamento prestabilito" e non "a utilizzo flessibile". Invero, nei finanziamenti ad utilizzo revolving, il TEG deve essere determinato in concreto ogni trimestre, sulla base dei diversi utilizzi nel periodo e non ex ante al momento della stipula. Le parti, invece, fanno riferimento a un TEG "statico", determinato sulla base dei dati contrattuali presenti nel Documento di Sintesi.

Ciò premesso, la domanda del ricorrente deve ritenersi di natura consulenziale, atteso che il ricorrente omette di indicare analiticamente in quali trimestri si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia; parimenti, la CTP allegata al ricorso non contiene alcuna indicazione in merito alla formula matematica utilizzata per la determinazione del TEG, né lo sviluppo dei calcoli operati.

Il ricorrente parrebbe rimettere all'Arbitro l'individuazione dei trimestri in cui si sarebbe verificata la lamentata usura, senza fornire tutti gli elementi idonei all'indagine e, dunque, rimettendo al Collegio lo svolgimento della relativa attività istruttoria, che esula dalle competenze dell'ABF.

Alla luce di quanto sopra, la domanda deve ritenersi inammissibile.

3. Con riguardo alla domanda proposta in via subordinata, relativamente all'inclusione del costo delle polizze nel TAEG, le Disposizioni di Trasparenza del 2009, vigenti al momento della stipula, (cfr. *infra*) stabiliscono che vengano inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte. Nella prassi, tuttavia, si è rilevato il frequente collocamento di polizze qualificate formalmente come facoltative ma - di fatto - imposte dagli intermediari quali condizioni per ottenere il prestito (in passato, sul tema, sono intervenute l'IVASS e la Banca d'Italia con una lettera congiunta al mercato, che si sofferma sulle criticità emerse).



La questione è stata più volte esaminata dai Collegi territoriali che hanno dato rilievo ad una serie di “indici sintomatici” dell’obbligatorietà della copertura assicurativa sottoscritta, anche a fronte di polizze formalmente qualificate “facoltative”. Da ultimo sul punto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento, nella decisione n. 10617/2017 stabilendo quanto segue: *“Premesso che in presenza di un contratto di finanziamento nel quale le parti hanno indicato come facoltativa la polizza assicurativa abbinata spetta al mutuatario dimostrare che essa rivesta invece carattere obbligatorio, quantomeno nel senso che la conclusione del contratto di assicurazione abbia costituito un requisito necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte, è consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze: che la polizza abbia funzione di copertura del credito; che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata; che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo.*

*Per contrastare il valore probatorio di tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via alternativa: di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza; ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio; ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.*

Nel caso di specie dalla documentazione versata in atti risulta che il ricorrente ha fornito prova del collegamento funzionale tra la polizza e il finanziamento. La polizza risulta infatti espressamente stipulata a protezione del credito, contestualmente al contratto di finanziamento e per la medesima durata, prevede un indennizzo proporzionato al debito residuo al momento dell’attivazione ed inoltre ha funzione di copertura del credito.

L’intermediario non ha invece fornito elementi sufficienti a provare il carattere non obbligatorio della polizza assicurativa. I contratti stipulati nel medesimo periodo del contratto *de quo*, di cui l’intermediario ha prodotto copia, prevedono infatti condizioni difformi rispetto a quello controverso – vedi la presenza di coobbligati e il differente importo finanziato – e non possono pertanto essere considerati idonei ai fini della comparazione.

La polizza stipulate dal cliente a garanzia del prestito ricevuto deve quindi considerarsi di carattere obbligatorio, con conseguente erroneità del TAEG applicato al contratto di finanziamento. Ciò determina la nullità della clausola relativa al TAEG e il diritto del ricorrente alla rideterminazione del piano di ammortamento ed alla restituzione da parte dell’intermediario dell’eccedenza percepita, nei limiti della domanda.

4. Infine, stante la soccombenza dell’intermediario, si riconosce il diritto del ricorrente al rimborso delle spese di assistenza difensiva per l’importo equitativamente determinato di € 200,00.

**PER QUESTI MOTIVI**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio accerta la nullità della clausola relativa al TAEG e dispone che l'intermediario ridetermini il piano di ammortamento – ai sensi della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto – e restituisca alla parte ricorrente l'eccedenza percepita; il tutto nei limiti della domanda.**

**Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00. Respinge nel resto.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARIA ROSARIA MAUGERI